



ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO
DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE
UFFICIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
Sezione Trattamento Economico

CIRC. N. 51/30

Prot. n. DAE/1/ 560 – F8 /T.E

Firenze, 11.05.2006

p.d.c. Ten.Col. MERLONI ☎ 1365564

OGGETTO: Cessione del quinto dello stipendio ex D.P.R. 180/50, come modificato dall'articolo unico, commi 137 e 138 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005). Modifiche ed integrazioni.



A TUTTI GLI ENTI DELLA FORZA ARMATA

LORO SEDI

, per conoscenza:

A ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO
Reparto Coordinamento e Supporti Generali
Ufficio Sistema Informativo Gestionale Esercito

00100 ROMA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

a) seg. circ. n. DAE/1/871 - F8/T.E. del 28.07.2005

b) rif. f. n. 941 CRA del 10.02.2006 di SME

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Si trasmette per il seguito di competenza, la circolare n. 13 in data 13.03.2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pervenuta da SEGREDIFESA con foglio n. M D GSGDNA/0000896 in data 13.04.2006, ad integrazione di quanto disposto dalla circolare n. 21/2005.

Facendo seguito alle linee guida, di cui al foglio in riferimento in b), fissate per l'accesso a prestazione creditizie, si rammenta che l'I.N.P.D.A.P. per fini istituzionali, eroga piccoli prestiti anche quadriennali (fino ad otto mensilità), prestiti pluriennali diretti e mutui ipotecari edilizi i cui tassi sono stati indicati rispettivamente sulla nota operativa INPDAP n. 1/2006 in data 1° marzo 2006 (allegata in copia) e sulla circolare 21/2005 del M.E.F..

Diramare ai distaccamenti amministrativamente dipendenti.

IL DIRETTORE
Brig. Gen. Ugo FOCOLINO



MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE
NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
 II Reparto Coordinamento Amministrativo e Controllo della spesa

M D	GSGDNA	N.PROT.0000596	DATA 13 MAR 2006
COD. UOR 211/ 58	COD. CLASS. B.6.67		

Oggetto: Cessione del quinto dello stipendio ex D.P.R. 180/50, come modificato dall'articolo unico, commi 137 e 138 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).
 Modifiche ed integrazioni.

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

Seguito let. n. 0001677-211-B.6.67 in data 14 luglio 2005

Pervenuto dal Gabinetto del Ministro, per opportuna informazione, si invia, in copia, il foglio n. 34404 in data 13 marzo 2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (circolare n. 13), nel quale sono contenute, tra l'altro, disposizioni di modifica dell'allegato A e del modello B1 della circolare n. 21 del 2005 inviata con la lettera a seguito.

IL CAPOREPARTO
 Dirig. Gen. Dr. Donato Rosario SINISI

**DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE
 DELL'ESERCITO**
 Ufficio Giuridico Amministrativo
 prot. n. 110 del
08 MAG. 2006
 n. DAF/II.560.1.28/TE

Stamped area with faint text and a large greyed-out rectangular area.



CIRCOLARE N. 13

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO X

Roma, **13 MAR. 2006**

Prot. N. 34404
Allegati: 2

OGGETTO: Cessione del quinto dello stipendio ex D.P.R.
180/50, come modificato dall'articolo unico,
commi 137 e 138 della legge 30 dicembre
2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).
Modifiche ed integrazioni.

Alle Amministrazioni Centrali
dello Stato
LORO SEDI
All'Amministrazione Autonoma
dei Monopoli di Stato
00100 R O M A
Agli Uffici Centrali di Bilancio
presso le Amministrazioni
Centrali
LORO SEDI
All'Ufficio di Ragioneria presso
l'Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato
00100 R O M A
Alle Ragionerie Provinciali dello
Stato
LORO SEDI
Al Dipartimento
dell'Amministrazione Generale del
Personale e dei Servizi del Tesoro
S E D E
Alle Direzioni Provinciali dei
Servizi Vari
LORO SEDI
Alle Agenzie Fiscali
LORO SEDI
c.p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
S E D E
Al Consiglio di Stato
S E D E
Alla Corte dei Conti
S E D E

Ai Tribunali amministrativi
regionali
LORO SEDI
All'Avvocatura Generale dello
Stato
S E D E
All'Istituto Nazionale di
Previdenza per i Dipendenti
dell'Amministrazione Pubblica
00185 R O M A

Sono pervenute allo scrivente talune richieste di modifica della circolare n. 21/2005, riguardante l'oggetto, segnatamente alla sottoscrizione del modello B1, per la quale, alcune Amministrazioni periferiche, si dichiarano incompetenti in quanto l'impegno ad applicare la ritenuta rientra nelle competenze delle Direzioni provinciali dei Servizi Vari che curano il pagamento degli stipendi dei dipendenti delle cennate Amministrazioni.

In proposito si fa presente che, nelle more dell'emanazione del regolamento, previsto dall'articolo 13-bis del D.L. 35/2005, convertito dalla Legge 80/2005 - regolamento che peraltro dovrà tener conto delle ulteriori modifiche recate al D.P.R. n.180/50 dall'art. 1 commi 346 e 347 della legge 266/2005 (legge finanziaria 2006) - è stato rielaborato il predetto modello B1.

Relativamente alla sottoscrizione di detto modello, si precisa che la stessa viene effettuata dalle Amministrazioni centrali, nell'ipotesi di gestione diretta del pagamento dei trattamenti stipendiali dei propri dipendenti (c.d. ordinatore primario di spesa) ovvero dalle Direzioni provinciali dei servizi vari - negli altri casi- in qualità di ordinatore secondario di spesa, pervenendo in tal modo ad uno snellimento del procedimento.

E' stato altresì modificato il modello A, integrandolo con la indicazione che le "delegazioni convenzionali" possono essere anche di durata decennale solo in presenza di convenzione stipulata, contenente tale clausola.

A quest'ultimo riguardo deve sottolinearsi che, ove le stesse siano superiori a 36 rate mensili, potrebbero comportare problemi in sede di recupero di crediti erariali per somme in più pagate e non dovute al dipendente, ovvero per l'applicazione di provvedimenti giudiziali che dispongano l'attribuzione dell'assegno di mantenimento al coniuge separato e/o ai figli del dipendente interessato, ovvero di altre ritenute previste dalla legge.

In tale ipotesi, ove si verifichi il superamento del limite previsto dall'articolo 70 della legge 180/50 (che enumera le varie tipologie di ritenute consentite per legge), la ritenuta mensile per dette "delegazioni convenzionali" dovrà essere correlativamente ridotta ai fini del rispetto del suddetto limite.

Si ritiene, inoltre, che:

- la "delegazione convenzionale" dovrebbe essere unica e che non deve essere superiore al limite di 1/5 dello stipendio;
- la coesistenza tra cessione garantita Inpdap o cessione ex art. 1, commi 137,138, della legge 311/04 e la "delegazione convenzionale" è consentita nel limite massimo del doppio quinto dello stipendio, fermo restando quanto precisato nel capoverso precedente.

In ordine poi alla quota cedibile, diversamente da quanto opinato da taluni istituti mutuatari, si fa presente che il limite per la concessione di cessioni è pari al quinto degli emolumenti aventi carattere di ripetitività e ricorrenza, con esclusione, quindi, della tredicesima mensilità che rappresenta un assegno una tantum che non può essere ragguagliato a dodicesimi ai fini della determinazione della quota cedibile.

Quanto alla garanzia del prestito si fa presente che solo ove sia stata correttamente disposta l'assicurazione da parte dell'Istituto mutuante ricorrono i presupposti per l'applicazione della ritenuta mensile prevista dall'articolo 1, commi 137 e 138 della legge 311//2004.

Corre, altresì, l'obbligo di precisare, quanto all'indicazione contenuta nell'ultimo periodo a pagina sei della ripetuta Circolare n. 21/05, che detta indicazione, impropriamente riferita all'INPDAP, riguarda invece lo schema di convenzione tipo, adottato dal Ministero Economia e Finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro, per gli enti esercenti il credito che intendano concedere prestiti mediante

"delegazione convenzionale" ai dipendenti del Ministero Economia e Finanze, la cui partita di spesa fissa è amministrata dalle Direzioni provinciali dei servizi vari. In tale schema, all'articolo 9, viene previsto che la società esercente il credito si impegna a garantire un TEG (tasso effettivo globale), un TAEG (tasso annuo effettivo globale) e un ISC (indicatore sintetico di costo) massimi che siano tutti inferiori di tre punti percentuali al "tasso di soglia di usura", così come definito dal Ministero Economia e Finanze, ai sensi della legge 108/1996.

Si soggiunge infine che i contratti di specie sono assoggettati, ai sensi del DPR 131/1986 e successive modificazioni, a registrazione solo in caso d'uso.

Il Ragioniere Generale dello Stato



A.....
(inserire indirizzo Istituto mutuante)

TIMBRO UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO

In relazione alla domanda di finanziamento inoltrata da

Cognome e Nome

Nato a prov. il

Codice fiscale

Qualifica livello area posizione

SI DICHIARA CHE LA RETRIBUZIONE MENSILE E' COSI' COMPOSTA:

- | | |
|---|---------|
| 1 - Retribuzione netta RAP * | € |
| (comprensiva di stipendio, r.a., ex iis) | |
| 2 - Indennità fisse e continuative nette RAP * | € |
| 3 - Altre indennità nette RAP * | € |

* ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali

Sullo stipendio gravano le seguenti ritenute mensili:

- | | |
|--|-----------------------|
| a) - Assegni alimentari /mantenimento | |
| ritenute cautelari | €..... |
| b) - Debiti di Stato | €..... |
| c) - Pignoramenti n. | €..... |
| d) - Cessione | €..... scadenza |
| e) - Prestito | €..... scadenza |
| f) - Altre delegazioni per un totale di | €..... |

Questa Amministrazione(**) si impegna ad effettuare, con cadenza mensile le ritenute per il prestito indicato nella domanda di finanziamento per Euro - mensili - per n..... rate, il relativo versamento verrà effettuato mediante procedure automatiche dal Sistema Informativo Integrato.

Si assume, altresì, l'obbligo di comunicare la cessazione dal servizio del richiedente all'Istituto che ha erogato il prestito.

(**) - per Amministrazione si intende quella che cura direttamente il pagamento del trattamento economico stipendiale (c.d. ordinatore primario di spesa), ovvero in via indiretta (c.d. ordinatore secondario di spesa).

DATA

FIRMA DEL DIRIGENTE

N.B. non verrà concesso nulla osta per ulteriori richieste contemporanee e fino all'esito della presente domanda.



DIREZIONE CENTRALE
CREDITO E BENEFICI
SOCIALI

Roma, 1 marzo 2006

Ai Dirigenti Generali Centrali
Ai Dirigenti Generali Compartimentali
Ai Dirigenti Centrali e Periferici
Ai Coordinatori delle Consulenze
Professionali

LORO SEDI

NOTA OPERATIVA N. 1/2006

Oggetto: Delibere del C.D.A. n° 291 e n°292 del 21.02.2006 :
**- modifiche al regolamento dei mutui ipotecari edilizi ed ai
criteri di concessione dei prestiti;**

Con le delibere richiamate in oggetto sono state introdotte modifiche e innovazioni alle prestazioni creditizie erogate dall'Istituto come di seguito indicate:

A – Piccoli prestiti:

1. Istituzione della nuova prestazione creditizia del piccolo prestito quadriennale nella misura massima di 8 mensilità, da restituire in 48 rate mensili al tasso d'interesse annuo (TAE) del 4%. Le spese di amministrazione saranno pari allo 0,50%, ed il contributo fondo rischi ammonterà al 1,20% per l'intero periodo di ammortamento.
2. Abolizione del tetto massimo di €. 10320,00 sui piccoli prestiti triennali, stabilito con delibera del C.D.A. n° 1274 del 27/07/2000.

B – Prestiti Pluriennali diretti

viene innovata e modificata la delibera n° 171 del 08/06/2005 nei seguenti punti:

1. Introduzione del prestito per estinzione di finanziamenti personali e/o scoperti di c/c bancario riferiti all'iscritto o al coniuge;
2. introduzione del prestito per anticipata estinzione o riduzione di mutui ipotecari stipulati con Istituti di Credito o Società finanziarie, dall'iscritto o dal coniuge con esclusione dei mutui ipotecari contratti con l'INPDAP ed

- elevazione della durata di ammortamento della prestazione da quinquennale a decennale;
3. inclusione degli usufruttuari e nudi proprietari fra gli aventi diritto al prestito per lavori alle abitazioni detenute a titolo di usufrutto per abituale residenza o a titolo di nuda proprietà;
 4. introduzione del prestito quinquennale per lavori di riparazione e restauro indispensabili per l'abitabilità della casa in cui l'iscritto convive con i genitori proprietari;
 5. motivazione unica per accedere al prestito (accorpamento dei punti 23-24) per trasloco abitativo dell'iscritto per necessità familiari o per trasferimento ad altra Sede di lavoro;
 6. semplificazione della documentazione giustificativa da produrre per ottenere le sotto elencate prestazioni, di cui ai vigenti criteri di erogazione:

Punto 9 - acquisto casa in cooperativa: abolizione della presentazione dell'atto costitutivo o dello statuto della cooperativa, delle fatture di spesa sostenuta dalla cooperativa e della dichiarazione riguardante lo stato di avanzamento lavori. La dichiarazione della cooperativa dovrà attestare anziché il riparto della spesa fra i soci soltanto il costo dell'immobile a carico dell'iscritto.

Punto 14 - Lavori condominiali: la dichiarazione dell'amministratore attestante gli estremi della deliberazione condominiale con la quale è stata decisa l'effettuazione dei lavori viene sostituita con copia della delibera condominiale relativa alla scelta del preventivo e dell'impresa esecutrice nonché della ripartizione della spesa a carico del condomino richiedente la prestazione.

Punto 16 - lavori di riparazione della casa in locazione, uso, ecc.: abolizione della clausola che i lavori di tinteggiatura vengono presi in considerazione solo insieme ad altri lavori. Introduzione di certificazione equipollente al contratto di uso gratuito o abitativo ecc., qualora l'iscritto non sia in possesso di atto pubblico attestante la conduzione dell'immobile.

Punto 18 - acquisto o costruzione di garage - box o cantina: eliminazione dell'autocertificazione attestante che il garage o box costituiscono l'unica proprietà al servizio dell'abitazione del richiedente. Abolizione del requisito che la cantina debba essere pertinenza dell'unica casa di proprietà.

C - Mutui ipotecari edilizi

Vengono introdotte le seguenti innovazioni alla delibera n° 170 del 08/06/2005:

- 1) Elevazione dell'importo finanziabile da € 206.000,00 a € 300.000,00 entro i limiti di reddito;

- 2) Elevazione della percentuale finanziabile dal 90% al 100% del valore relativo al prezzo d'acquisto dell'immobile;
- 3) Aumento della capacità di reddito in rapporto alla rata da pagare da 1/3 a 1/2;
- 4) Possibilità di stipulare un unico contratto di finanziamento pur in presenza di due distinte richieste di mutuo sul medesimo immobile cointestato;
- 5) Elevazione del periodo di ammortamento
Mutui variabili da 30 a 35 anni mutui fissi da 25 a 30 anni

Per quel che riguarda i piccoli prestiti e i prestiti pluriennali si rappresenta che le innovazioni decorreranno dal 1 marzo 2006 per le pratiche inviate all'Inpdap a far tempo da tale data.

I mutui ipotecari edilizi non ancora erogati alla data del 1 marzo, potranno, dietro richiesta dell'iscritto, essere adeguati al nuovo regolamento.

Le prestazioni potranno comunque essere lavorate, secondo le nuove disposizioni, non appena aggiornata la modulistica e le relative procedure informatiche.

Si allegano i nuovi regolamenti e si pregano le SS.LL a divulgare, presso le Amministrazioni iscritte, le OO.SS., i Patronati, con ogni mezzo ritenuto opportuno, il contenuto delle innovazioni e delle modifiche apportate ai criteri di erogazione delle prestazioni creditizie.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dott. Giovanni Franco MANCO)
F.to Dott. Giovanni Franco Manco

All.ti

- 1-Nuovo Regolamento Prestiti
- 2-Nuovo Regolamento Mutui



ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO
DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE
UFFICIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
Sezione Trattamento Economico


CIRC. N. 81/57

Prot. n. DAE/1/871 - A1-F8/T.E.

Firenze, 28.07.2005

p.d.c. Ten.Col. MERLONI ☎ 1365564

OGGETTO: Cessione del quinto dello stipendio ex D.P.R. 180/50, come modificato dall'articolo unico, commi 137 e 138 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).



TUTTI GLI ENTI DELLA FORZA ARMATA

LORO SEDI

e, per conoscenza:

A **ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO**
Reparto Coordinamento e Supporti Generali
Ufficio Sistema Informativo Gestionale Esercito

00100 ROMA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Si trasmette per conoscenza e norma, la circolare n. 21 prot. n. 69349 in data 3.6.2005 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pervenuta da SEGREDIFESA con foglio n. 0001677 in data 14.7.2005.

Diramare ai distaccamenti amministrativamente dipendenti.

IL DIRETTORE
Brig. Gen. Ugo FOCCILLO



MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE
NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
II Reparto Coordinamento Amministrativo e Controllo della spesa

M D	GSGDNA	N.PROT <i>0001647</i>	DATA <i>14 LUG. 2005</i>
COD. UOR 211	COD. CLASS. B. <i>6.67</i>		

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

- Oggetto:
- 1) Art. 2, comma 12, del D.L. 13 marzo 1998, n. 69, convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 153: rivalutazione dei livelli di reddito per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare a decorrere dal 1° luglio 2005.
 - 2) Cessione del quinto dello stipendio ex D.P.R. 180/50, come modificato dall'articolo unico, commi 137 e 138 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Riferimento let. N. 001846/116/2005 in data 27 giugno 2005 I Reparto.

Per gli aspetti d'interesse si inviano le circolari n. 20 e n. 21 in data 03 giugno u.s. di cui all'oggetto. In ordine alla circolare n. 21, con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha diramato talune disposizioni volte a modificare la disciplina sulla cessione del quinto dello stipendio del personale della Pubblica Amministrazione, si richiama l'attenzione sui seguenti argomenti:

1. cessazione della esclusività della garanzia dell'INPDAP per i prestiti contratti dagli amministrati; a partire dall'01.01.2005, infatti, sussiste l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di applicare le ritenute sugli stipendi dei propri dipendenti per prestiti contratti con gli istituti di cui all'art. 15 del D.P.R. 180/50 anche se garantiti da organismi diversi dall'INPDAP;
2. iter procedimentale da seguire (mediante l'utilizzo di appositi formulari) per la cessione prevista dai commi 137 e 138 della legge 311/04;
3. invito ai dipendenti pubblici a voler porre la massima attenzione alle condizioni di accesso al prestito rilevabili dal TAEG (tasso annuo effettivo globale) o altrimenti definito ISC (indicatore sintetico di costo);
4. riaffermazione del quinto come limite di cedibilità dello stipendio.

IL CAPO REPARTO
Dirig. Gen. Dr. Donato Rosario SINISI



CIRCOLARE N. 21

6

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO X

Roma, 3 GIU. 2005

Prot. N. 69349
Allegati: 3

OGGETTO: Cessione del quinto dello stipendio ex D.P.R. 180/50, come modificato dall'articolo unico, commi 137 e 138 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).

Alle Amministrazioni Centrali
dello Stato
LORO SEDI

All'Amministrazione Autonoma
dei Monopoli di Stato
00100 R O M A

Agli Uffici Centrali di Bilancio
presso le Amministrazioni
Centrali

LORO SEDI

All'Ufficio di Ragioneria presso
l'Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato
00100 R O M A

Alle Ragionerie Provinciali dello
Stato

LORO SEDI

Al Dipartimento
dell'Amministrazione Generale del
Personale e dei Servizi del Tesoro
S E D E

Alle Direzioni Provinciali dei
Servizi Vari


LORO SEDI

Alle Agenzie Fiscali
LORO SEDI

e p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
S E D E

Al Consiglio di Stato
S E D E

Alla Corte dei Conti
S E D E

MD-GABINETTO	
	09/06/05
	UFFICIO 0
	COPIA PE
	Classific 7-7-40

Ai Tribunali amministrativi
regionali
LORO SEDI
All'Avvocatura Generale dello
Stato
S E D E
All'Istituto Nazionale di
Previdenza per i Dipendenti
dell'Amministrazione Pubblica
00185 R O M A

Con l'articolo unico, comma 137 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è stato abrogato l'articolo 34 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 recante "Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni" e modificato l'articolo 54, sostituendo la locuzione "a norma del presente titolo" con la seguente "a norma del titolo II e del presente titolo", mentre con il comma 138 del medesimo articolo è stato abrogato l'articolo 47 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.

Tali articoli statuivano l'esclusione della garanzia diversa da quella del Fondo per il credito dei dipendenti dello Stato, ora INPDAP, e quindi la nullità della stessa sia nei rapporti con le amministrazioni dalle quali i cedenti dipendono che nei rapporti tra le stesse parti contraenti.

Ne consegue che a far tempo dall'1.01.2005 sono consentite, con carattere di alternatività, cessioni a carico o garantite dal cennato Fondo, ora INPDAP, o quelle concesse dagli istituti elencati nell'articolo 15 del D.P.R. 180/50, per le quali gli stessi si siano assicurati presso organismi diversi dall'INPDAP.

Pertanto dall'1.01.2005 sussiste per le amministrazioni pubbliche l'obbligo di applicare le ritenute sugli stipendi dei propri dipendenti per prestiti contratti con gli istituti di cui all'articolo 15 del D.P.R. 180/50 anche se garantiti da organismi diversi dall'INPDAP.

At

I rischi oggetto di assicurazione sono quelli previsti dall'articolo 32 del ripetuto D.P.R. 180/50 che di seguito si riassumono:

- a) morte del cedente prima che sia estinta la cessione;
- b) cessazione del cedente dal servizio per qualunque causa, senza diritto a pensione, indennità od altro assegno di quiescenza, oppure con diritto ad assegno insufficiente al normale ammortamento del prestito;
- c) riduzione dello stipendio o salario del cedente per effetto della quale non sia più consentita la ritenuta della intera quota ceduta.

La ratio della disposizione introdotta con la legge finanziaria 2005 è di assicurare, in armonia con i principi comunitari in tema di libera concorrenza del mercato, maggiore competitività nel settore del credito, migliori condizioni per l'accesso ai mutui dietro cessione del quinto dello stipendio da parte degli utenti interessati, con conseguenti benefici in termini di riduzione dei costi per gli utenti medesimi.

Al fine di conseguire uniformità di comportamenti, in linea con il cennato dettato normativo, non appare superfluo richiamare l'attenzione delle Amministrazioni in indirizzo sul puntuale rispetto delle disposizioni di cui al più volte menzionato D.P.R. 180/50 con particolare riferimento alle norme recate dagli articoli 5, 21, 23, 38, 43, 52 e 70, nonché di quelle di cui al D.P.R. 895/50 (regolamento di esecuzione del D.P.R. 180/50) e più specificamente degli articoli 13, 14, 17, 18, 19, 24 e 66 dei quali per completezza di informazione si riportano i più significativi.

D.P.R. 180/50

Art. 5 - "Gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli altri enti, aziende...possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni".

Art. 21 - "I prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario concessi dagli istituti di cui all'art. 15 debbono risultare da contratti per iscritto, tra gli impiegati e salariati e gli enti

AA

mutuanti, stipulati con le modalità e nelle forme indicate dal regolamento. I contratti si perfezionano col provvedimento dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato che approva il contratto e concede la garanzia.

La garanzia ha effetto, rispetto al cessionario, dal giorno della somministrazione del mutuo, purché tale somministrazione sia eseguita in data posteriore alla prestazione della garanzia, osservato quanto prescritto dal penultimo comma dell'articolo seguente."

Art. 23 – "L'impiegato o il salariato cui manchino, per conseguire il diritto al collocamento a riposo, a norma delle disposizioni in vigore, meno di dieci anni, non può contrarre un prestito superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo."

Art. 43 – "Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l'efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa.... La quota da trattenere non può eccedere il quinto della pensione o assegno continuativo".

Art. 70 – "Nel caso di concorso di cessione e delegazione, non può superarsi il limite della metà dello stipendio o salario se non quando l'amministrazione dalla quale l'impiegato o il salariato dipende ne riconosca la necessità e dia il suo assenso.

Per i pensionati l'assenso è dato dall'amministrazione alla quale fa carico la pensione".

D.P.R. 895/50

Art. 13 – "Agli effetti della determinazione della quota cedibile, gli stipendi o i salari debbono essere depurati delle ritenute per imposte, per il trattamento di quiescenza e per altri titoli previsti da norme di legge, comprese le ritenute per contributo al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato".

Art. 17 – "L'impiegato o il salariato che abbia una cessione in corso verso uno degli istituti indicati nell'art. 15 del testo unico e intenda contrarre un nuovo prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario deve chiedere all'istituto cessionario il conto del residuo debito, al fine della estinzione di quest'ultimo.

GA

L'istituto cessionario è tenuto a rilasciare il conto in doppio originale, entro dieci giorni dalla richiesta, su apposito modulo a stampa predisposto dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.

Il cedente, ove riconosca la regolarità del conto, dichiara, in calce a ciascuno dei due esemplari, di accettarlo e di autorizzare il nuovo mutuante ad estinguere il residuo debito computando gli interessi fino a tutto il mese nel quale ne effettua il pagamento. ...".

Art. 24 – "Il contratto di mutuo deve essere sottoposto alla registrazione a cura dell'istituto mutuante, entro venti giorni da quello della ricevuta notizia della concessione della garanzia nel modo stabilito nella lettera a) dell'articolo precedente".

Art. 66 – "Perché possa essere superato il limite della metà dello stipendio, del salario o della pensione a termini dell'art. 70 del testo unico, l'interessato deve produrre, con gli altri documenti, una apposita dichiarazione di assenso del capo dell'Amministrazione centrale dal quale dipende per la riscossione dello stipendio, del salario o della pensione".

L'iter procedimentale da seguire, fermo restando che per le cessioni a carico o garantite dall'INPDAP la procedura risulta ampiamente consolidata, per la cessione prevista dai commi 137 e 138 della ripetuta legge 311/04 è il seguente:

- 1) Il dipendente o l'ente erogante il prestito (ex articolo 15 del D.P.R. 180/50), presenta all'ufficio che amministra il trattamento giuridico-economico del dipendente medesimo, i modelli A-A1 e B-B1 con lettera di accompagnamento. I modelli A-A1 devono essere compilati a cura del dipendente e dell'Istituto mutuante per le rispettive parti indicandovi l'ammontare lordo del prestito sulla scorta della quota cedibile, il numero e l'importo delle quote mensili di stipendio o di salario da cedersi per l'estinzione del prestito, il saggio annuo dell'interesse, l'ammontare complessivo degli interessi dovuti per l'intera durata della cessione, liquidati a scalare per mese e da trattenersi anticipatamente sull'importo del prestito, con la dichiarazione che dalla somma mutuata dovranno essere detratti gli

MA

oneri per la garanzia, l'ammontare del residuo debito per precedente cessione e ogni altro eventuale debito, le spese di amministrazione e la tassa di registro.

- 2) L'ufficio di cui al punto 1) provvede alla compilazione dei modelli B e B1 in armonia con le prescrizioni contenute nell'articolo 14, lettere a), b), c), d) ed e) del D.P.R. 895/50. Di detta operazione il medesimo ufficio prende nota nella partita stipendiale del dipendente, al fine di evitare il proliferare di richieste di prestito a garanzia.
- 3) La concessione del prestito deve essere comunicata tempestivamente all'ufficio che ordina il pagamento dello stipendio o del salario al cedente e a quello che cura l'esecuzione del pagamento dello stipendio o del salario, ove questo sia distinto dall'ufficio ordinatore mediante fax e successiva raccomandata o posta prioritaria o posta celere e deve contenere gli elementi di cui all'articolo 32 del cennato D.P.R. 895/50.

Nel prospetto dovrà essere indicato il tasso effettivo del prestito, che rappresenta l'onere da sostenersi a cura del dipendente per l'accesso al credito richiesto, che costituisce l'elemento fondamentale per l'utente per la scelta dell'istituto mutuante.

Nessun importo e temporalità del prestito potranno essere variati senza il preventivo nulla osta dell'ufficio che amministra il dipendente.

Si raccomanda infine di invitare i propri dipendenti a voler porre la massima attenzione alle condizioni di accesso al prestito, rilevabili dal TAEG (tasso annuo effettivo globale, indicatore del costo complessivo del credito (include tutte le spese), o altrimenti definito ISC (indicatore sintetico di costo) in vista di scegliere l'Istituto mutuante che pratica le migliori condizioni

Per completezza d'informazione si soggiunge che l'INPDAP, attualmente, applica un tasso di interesse annuo a scalare (TAN) pari al 3,70% e un TAEG è pari al 4,5%, rilasciando la garanzia per i rischi previsti dall'art. 32 del DPR 180/50 solo se il TAEG risulta inferiore di

AA

almeno 3 punti percentuali al "tasso soglia di usura", periodicamente rilevato dalla Banca d'Italia, per il credito al consumo.

Si sottolinea altresì l'esigenza di assicurare il rispetto del limite previsto dall'art. 70 del DPR 180/50 – che costituisce una eccezione e non la regola – il cui eventuale superamento dovrà essere espressamente autorizzato ex art. 66 del DPR 895/50.

Non appare superfluo rammentare per opportuna informazione e per uniformità di tipologie di finanziamenti, che i prestiti estinguibili in 60 e 120 rate mensili sono quelli comunemente definiti cessioni; quelli estinguibili in 1, 2 e 3 anni sono definiti prestiti o delegazioni.

Al fine di assicurare la tutela dell'equilibrio economico e finanziario del dipendente desumibile dalle norme recate dal ripetuto D.P.R. 180/50, si ritiene che, in presenza di una cessione e di un piccolo prestito ex lege 656/60 non possa essere contratto un prestito mediante delegazione convenzionale. A quest'ultimo riguardo si ribadisce che il limite di cedibilità dello stipendio per le delegazioni convenzionali non può eccedere il quinto dello stipendio.

Per il reperimento della rilevazione del tasso effettivo globale medio, ai sensi della legge sull'usura, vengono fornite istruzioni unite alla presente (allegato C).

AA

Il Ragioniere Generale dello Stato



DOMANDA DI FINANZIAMENTO

(compilazione a cura del dipendente)

Cognome e nome

Nato/a aprov.-..... il

Codice fiscale

Residente a prov.

Via/piazza cap

Tel/fax .. e mail

Eventuale domicilio

CHIEDE**CESSIONE (art. 1, c. 137, legge n° 311/04)**in 60 120

RATE

(barrare le caselle di interesse)

PRESTITI EX LEGE 656/60in 12

RATE

PRESTITO / DELEGAZIONE CONVENZIONALEin 12 24 36 RATE

(la parte sottostante deve essere compilata dall'Istituto mutuante)

IMPORTO erogato: €IMPORTO globale ceduto: €

SPESE complessive: €TAN: ISC/TAEG:.....

INTERESSI complessivi: €

ESTINGUIBILE in n. rate mensili di €..... (a decorrere dalla data di comunicazione successiva alla effettiva concessione del prestito)

GARANZIA DEL PRESTITO

...(allegare garanzia in originale o in copia autenticata)

REVOCA altro finanziamento in corso di euro mensili scad.za

contratto con -.....

(sarà cura dell'Istituto o della Banca presso la quale il debito sarà estinto, comunicare i dati dell'avvenuta estinzione)

DATA

TIMBRO ISTITUTO MUTUANTE

(compilazione a cura del dipendente)

Con la presente si autorizza l'Ufficio che amministra:

- a trattenere irrevocabilmente dalle competenze mensili l'importo di € dopo la tempestiva comunicazione dell'Istituto mutuante o della Banca a prestito concesso.
- ad effettuare le trattenute nella misura suesposta, anche qualora le proprie spettanze fossero temporaneamente ridotte per qualsiasi ragione, a condizione che al sottoscritto sia garantita la conservazione della metà dello stipendio in godimento prima della riduzione, escludendo dal calcolo il trattamento di famiglia e a trattenere le quote rimanenti all'atto del ripristino delle spettanze.

Il richiedente altresì:

- chiede alla propria amministrazione di effettuare il versamento delle rate trattenute a:..... sul c/c bancario / postale n.....
- si impegna a comunicare tempestivamente alla società finanziaria ogni suo trasferimento e a conferire analogo mandato per la prosecuzione delle ritenute necessarie all'estinzione del debito;
- autorizza la Società Finanziaria ad avvalersi nei propri confronti, per le rate rimaste inevase, nei modi e nelle sedi opportune previste dalla legge.

DATA

FIRMA

(L'autentica sottostante è obbligatoria)

La presente dichiarazione è stata sottoscritta in mia presenza:

Cognome e nome

Qualifica.....Ufficio Data

TIMBRO E FIRMA

A.....
(inserire indirizzo Istituto mutuante)

TIMBRO UFFICIO GIURIDICO

In relazione alla domanda di finanziamento inoltrata da:

Cognome e Nome

Nato a prov: il

Residente a cap prov.

Via/piazza

Codice fiscale

SI DICHIARA CHE IL SUINDICATO DIPENDENTE

**ricopre la qualifica diliv.....area.....pos.ne.
è in servizio dal e alla data odierna, da complessivi anni/mesi/giorni
di servizio continuato e nell'attuale posizione sarà collocato in pensione il
fruisce/non fruisce di aspettative od altri istituti senza assegni
è/non è in atto provvedimento disciplinare o fatto che determina cessazione o
riduzione anche parziale della retribuzione.**

Altre annotazioni:

.....

.....

DATA

FIRMA DEL DIRIGENTE

At

A.....
(inserire indirizzo Istituto mutuante)

TIMBRO UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO

In relazione alla domanda di finanziamento inoltrata da

Cognome e Nome

Nato a prov. il

Codice fiscale

Qualificalivello area posizione

SI DICHIARA CHE LA RETRIBUZIONE MENSILE E' COSI' COMPOSTA:

- | | |
|--|---------|
| 1 - Retribuzione netta RAP * | € |
| <i>(comprensiva di stipendio, ria, ex iis)</i> | |
| 2 - Indennità fisse e continuative nette RAP * | € |
| 3 - Altre indennità nette RAP * | € |

* ritenute previdenziali ed assistenziali

Sullo stipendio gravano le seguenti ritenute mensili:

- | | |
|---|-----------------------|
| a) - Assegni alimentari /mantenimento | |
| ritenute cautelari | €..... |
| b) - Debiti di Stato | €..... |
| c) - Pignoramenti n. | €..... |
| d) - Cessione | €..... scadenza |
| e) - Prestito | €..... scadenza |
| f) - Altre delegazioni per un totale di | €..... |

Questa Amministrazione si impegna ad effettuare con scadenza mensile le ritenute per il prestito indicato nella domanda di finanziamento per Euro - mensili - per n..... rate, il relativo versamento verrà effettuato mediante procedure automatiche dal Sistema Informativo Integrato.

Questa Amministrazione assicura, inoltre, che non verrà concesso nulla osta per ulteriori richieste contemporanee e fino all'esito della presente domanda. Si assume, altresì, l'obbligo di comunicare la cessazione dal servizio del richiedente all'Istituto che ha erogato il prestito.

DATA

FIRMA DEL DIRIGENTE

Istruzioni per il reperimento della rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura:

Entrare nel sito del MEF (www.mef.gov.it)

posizionarsi e cliccare in sequenza su:

- ORGANIGRAMMA
- DIPARTIMENTO DEL TESORO
- AREE DOCUMENTALI
- PREVENZIONE DEI REATI FINANZIARI
- DECRETO TASSI USURA

La Banca d'Italia rileva, così come prescritto dalla legge antiusura, i tassi medi praticati in relazione alle diverse tipologie di crediti e, sulla base di questi, i livelli oltre i quali si incorre in operazioni usuarie.

Per non essere qualificati come illegali i tassi: in base all'articolo 2, comma 4 della legge 108/1996, non devono eccedere del 50% il tasso medio di riferimento (fissato, ad esempio, per il secondo trimestre dell'anno in corso, per i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio fino a 5.000 euro al 33,14% e per quelli oltre 5.000 euro al 17,79%.

AA